

TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA

SEZIONE LAVORO

RICORSO CON ISTANZA EX ARTICOLO 151 CPC.

Per il sig. **MORREALE ANGELO**, nato il 07/08/1975 a PETRALIA SOTTANA (PA) CODICE FISCALE MRRNGL75M07G511, rappresentato e difeso ai fini del presente atto come da procura telematica allegata dagli avvocati **Angela Maria Fasano** (CF: FSNNLM77E50G2730 – PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it), e **Stefania Fasano** (CF: FSNSFN84A59G2730 – PEC: stefaniafasano@pec.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio delle stesse in Palermo, nella Via Giacomo Cusmano, n. 28. L'avvocato Angela Maria Fasano e l'avvocato Stefania Fasano, dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione in relazione al presente procedimento ai seguenti indirizzi PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it e stefaniafasano@pec.it.

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, ORA MIM, in persona del Ministro e l.r.p.t. C.F. 80185250588;

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA, in persona del Direttore Regionale in carica.

L'AMBITO TERRITORIALE DI SAVONA in persona del Dirigente provinciale in carica, tutte rappresentate dall'avvocatura Territoriale dello Stato di Genova.

SVIC81400L - I. C. SAVONA III - G. MANZINO, nella persona del Dirigente *pro tempore*.



Tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova e domiciliati in Viale Brigate Partigiane 2 - 16129 Genova (GE).

E NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI NECESSARI

Ovvero di tutto il personale ATA inserito nelle graduatorie provinciali e di circolo di istituto di III fascia della Provincia di Savona che potrebbero subire pregiudizio dal presente ricorso.

Oggetto del giudizio:

- Riconoscimento punteggio per servizio militare espletato nella graduatoria scolastica di interesse ATA (collaboratore scolastico, assistente tecnico e assistente amministrativo).
- Riconoscimento del punteggio ottenuto in quanto lavoratore subordinato presso un centro di Formazione professionale accreditato con la Regione siciliana e, come tale, rientrante nel sistema costituzionale di istruzione e formazione.

RICOSTRUZIONE DEI FATTI

L'odierno ricorrente ha presentato, ai sensi del D.m. n. 50 del 3 marzo 2021, di domanda di inserimento/conferma/aggiornamento ai fini della costituzione delle graduatorie per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24, all'UST Savona e all'Istituzione scolastica di destinazione e trattamento della domanda SVIC81400L - I. C. SAVONA III - G. MANZINO (cfr. **all. 1**).

Nella specie, il ricorrente, si trova collocato nelle graduatorie di circolo e di Istituto di III fascia ATA di collaboratore scolastico, di assistente tecnico ed assistente amministrativo con i seguenti punteggi (cfr. allegati **2**):

- **Collaboratore scolastico: 6,97.**
- **Assistente Tecnico: 7,27.**
- **Assistente amministrativo: 9,77 (cfr. all. 1).**



Orbene, in merito alle precisate graduatorie, l'odierno ricorrente, per il tramite dell'infrascritto patrocinio, trasmetteva istanza di riconoscimento alle parti resistenti, con contestuale richiesta di rettifica in autotutela ex *lege n. 241/90* del proprio punteggio, ai fini della corretta composizione e collocazione nelle graduatorie di riferimento.

Nella specie, si richiedeva nella la valutazione nei titoli di punti n. 6 per l'anno di servizio militare – Foglio congedo illimitato + documenti rilasciati dal Ministero della Difesa reparto Fanteria), reso non in costanza di rapporto d'impiego, oltre servizio reso presso un ente di formazione professionale accreditato (ANFE regionale).

La superiore richiesta – servizio militare - è sorta dalla circostanza che il DM n. 50 (**cfr. all. 7**) pubblicato il 3.3.2021, recante la disciplina delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento approvato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 dicembre 2000 n. 430), dispone nell'Allegato A (TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T.A.) che, “A. *Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni*”.

DISPARITA' DI VALUTAZIONE

Il servizio militare di leva viene quindi valutato come in All. A – alle varie tipologie di profili professionali – di cui alle rispettive tabelle “B titoli di servizio” al pari del servizio effettivo prestato nella medesima qualifica, ma solo quello svolto in costanza di rapporto di lavoro mentre quello prestato non in costanza di rapporto d'impiego, come nel caso che occupa, viene valutato, sempre secondo dette tabelle di valutazione : punti 0,05 per



ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg. , come poi risulta essere stato fatto per i ricorrenti; - e dunque operando un' ingiustificata distinzione tra il servizio di leva svolto in costanza di nomina con quello prestato non in costanza di nomina riconoscendo al servizio militare prestato non in costanza di nomina, solo punti 0,60 per ogni anno e punti 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, mentre per il servizio prestato in costanza di nomina, riconosceva il punteggio del servizio specifico, ossia punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni.

Il punteggio assegnato al sig. Morreale, per i differenti profili professionali, è errato ed ingiusto, in quanto avrebbe dovuto ottenere 6,00 punti (0,50 per ogni mese di servizio o porzione di 15 giorni), anziché 0,60 (0,05 per ogni mese di servizio o porzione di 15 giorni) per il servizio militare di leva obbligatorio espletato nell'anno 1994.- la valutazione del servizio militare adottata dal MIUR, con il decreto n. 50/2021 nel suo Allegato A, punto A, nonché nelle rispettive tabelle di valutazione dei titoli A/1, A/2 e A/5 (cfr. all. n. 7), viola i chiari disposti normativi, anche di rango costituzionale, così come confermato dal pacifico orientamento della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 33151/2021; Cass. Civ., ordinanza n. 5679/2020 del 02.03.2020); pertanto, la mancata assegnazione del corretto punteggio lede fortemente i diritti soggettivi del ricorrente, per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. SUL SERVIZIO MILITARE

Le condotte di negazione offerte dalle parti resistenti risultano tuttavia illegittime e da disapplicarsi .

Si richiama, ai fini del decidere, anche ai fini della eventuale soccombenza , la Cassazione (Sezione Lavoro), sentenza n. 33153 del 10/11/2021 e n. 15467/2021, ove



si è ribadito tale ultimo assunto, con l'ulteriore avallo giudiziario del Magistrato Senese, dott. Delio Cammarosano, sentenza n. 250/2022 (pubblicata il 19/12/2022) che – condividendo l'indirizzo maggioritario della giurisprudenza di legittimità succitata e sottolineando le evidenti affinità tra le posizioni soggettive dei docenti e degli A.T.A. – ha ritenuta inspiegabile la ritrosia ministeriale circa il riconoscimento “per intero” del servizio militare non prestato in costanza di nomina.

Anche il Tribunale di Roma con la Sentenza N. 1852 del 2023, pubblicata in data odierna, conferma quanto indicato dalla Corte di cassazione e dai 70 Tribunali italiani che hanno riconosciuto il diritto di chi ha il servizio civile o militare a vedersi attribuiti 6 punti all'anno come Ata e 12 punti come Docente.

Il Giudice dott.ssa Cristina Monterosso (Tribunale del Lavoro di Roma), con doppia sentenza, ha dichiarato il diritto dei ricorrenti alla valutazione, nella graduatoria di III fascia ATA in cui sono inseriti, del servizio di leva “non in costanza di nomina” – prestato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per i profili professionali interessati – con il medesimo punteggio previsto per il servizio di leva prestato “in costanza di rapporto” (punti 6), avendo disposta la disapplicazione del D.M. 50/2021 (di ultimo aggiornamento della terza fascia A.T.A.), che differenzia la valutazione del servizio militare svolto in costanza di rapporto rispetto a quello svolto non in costanza di rapporto;

I Tribunali del Lavoro di Torino, Bergamo e Frosinone hanno parimenti richiamata l'autorevolezza della sentenza emessa dal Consiglio di Stato, Roma (Sezione Settima n. 01720/2022, pubblicata in data 10/03/2022), da cui si ricava che “il servizio di leva deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le



citare graduatorie...con lettura costituzionalmente orientata dell'art. 485 comma 7 del d.lgs. 297 del 1994 (Testo Unico Scolastico)".

L'art. 52 comma 2 della Costituzione prevede che "Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici" L'art. 485 comma 7 del D.Lgs. 297 del 1994 statuisce che per il personale docente "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti". Per il personale ATA l'art. 569 co. 3 del D.Lgs. 297/94 prevede analogamente che "Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti". L'art. 62 della Legge 11 luglio 1980, n. 312 ('Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato'), secondo cui "il servizio militare è valutato ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative"; l'art. 485, comma 7, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, prevede che a fini di carriera "il servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"; altresì, l'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare, il cui comma 1, prevede che "periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" è di tutta evidenza che il punteggio NON riconosciuto dall'Amministrazione Scolastica al servizio civile prestato è errato e/o comunque determinato in modo illegittimo e contrario alle disposizioni di legge.



Anche per gli ATA dunque va riconosciuto il servizio civile o militare in sede di graduatoria, in quanto, seppur riferita al personale docente, la prima disposizione esprime un principio di carattere generale nell'ordinamento scolastico, che in assenza di plausibili ragioni per discriminare sotto questo profilo il personale inquadrato nei ruoli ATA, in assenza di plausibili ragioni, deve ritenersi estensibile anche a quest'ultimo. Del pari la seconda delle disposizioni in esame, su un piano più generale derivante dalla sua collocazione all'interno del testo normativo recante l'ordinamento militare, prevede che il servizio prestato presso le forze armate è valutabile nei termini ivi previsti per i concorsi per l'assunzione di impieghi civili alle dipendenze della pubblica amministrazione.

Entrambe le disposizioni trovano fondamento nell'art. 52, comma 2, della Costituzione, che nel sancire l'obbligatorietà del servizio militare nei limiti e modi stabiliti dalla legge aggiunge che il "suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino". Il fondamento delle disposizioni di legge in esame è dunque quello di attribuire a chi ha adempiuto al proprio dovere di servire la Patria, ai sensi del comma 1 della medesima.

disposizione costituzionale, un vantaggio compensativo del sacrificio subito rispetto alle aspettative di sistemazione lavorativa nel tempo in cui ha assolto il dovere sancito dalla Costituzione. Lo stesso fondamento ha il comma 2 dell'art. 2050 dell'ordinamento militare, secondo cui ai fini "dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro". Dal riferimento da ultimo operato nella disposizione ora in esame alla pendenza del rapporto di lavoro durante l'espletamento del servizio militare di leva non può ricavarsi la conseguenza per cui dovrebbe invece escludersi quale servizio riconoscibile a fini di carriera quello prestato quando nessun rapporto era ancora stato costituito.



Sussiste il diritto di parte ricorrente al riconoscimento del servizio prestato ai fini del punteggio attribuibile nelle graduatorie di terza fascia della Provincia ove risulta inserito. Consiglio di Stato, sentenza pubblicata il 02/12/2019, N. 08234/2019REG.PROV.COLL., N. 04129/2018 REG.RIC.: “il servizio di leva (ANALOGAMENTE PER QUELLO CIVILE) deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie ad esaurimento che, dopo la sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 12 luglio 2011, n.11, non costituiscono l’esito di una procedura concorsuale e sono pertanto graduatorie costituite da un elenco dove sono collocati soggetti in possesso di titolo abilitante per l’insegnamento. Il che, anche dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 -il cui articolo 2050 prevede che il servizio militare di leva possa essere valutato come titolo, nei pubblici concorsi, solo se trascorso in pendenza di rapporto di lavoro - consente la valutabilità del titolo nelle graduatorie ad esaurimento (Cons. Stato Sez.VI, 18/09/2015 n.4343/2015)”. Infatti, l’articolo 485, comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) prevede che il servizio militare di leva valido a tutti gli effetti.

La norma in esame, che costituisce fattispecie speciale che deroga qualsiasi normativa ordinaria e che consente la disapplicazione dei decreti ministeriali che negano il diritto del ricorrente all’attribuzione del punteggio spettante per l’espletamento del servizio di leva, consente di affermare, senza timore di smentita, che il punteggio pari a 6punti per l’espletamento del servizio militare debba essere riconosciuto anche quando non espletato in costanza di nomina. Per tale ragione, vista la palese contrarietà alla norma primaria, la detta clausola del decreto ministeriale va disapplicata. Nel caso di specie, rimane da accertare l’ultimo elemento fondante l’accento trazione del ricorso in esame e cioè la



valutabilità del servizio militare può essere gettata soltanto dal previo conseguimento del titolo di studio in indispensabile per l'accesso all'insegnamento.

Tribunale di Velletri sentenza n. 1140 del 11/09/2018:”...La normativa di cui all’art. 485 del D.Lgs 597/1994, infatti, non pone “alcuna delimitazione temporale relativa al momento di espletamento del servizio militare e si inserisce, comunque, in un contesto normativo, oltre che costituzionalmente fondato, volto ad evitare che il servizio militare obbligatorio (come era antecedente alla riforma legislativa n. 226 del 2004), potesse pregiudicare l'attività lavorativa del docente, necessariamente impedita o ritardata dal periodo di leva, almeno per le ipotesi in cui l'interessato avesse già conseguito il titolo di studio necessario per l'insegnamento. Né osta a siffatta ricostruzione, la disposizione dell'art. 2050, comma 2, del d.lgs. n. 66/2010, a norma del quale: 'ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato in pendenza del rapporto di lavoro. Si tratta, infatti, di una norma di portata generale che, come invero risulta dal tenore letterale della stessa, si applica ai soli concorsi pubblici e non anche per l'attribuzione del punteggio in una graduatoria a scorrimento nella quale non viene in essere alcuna procedura concorsuale in senso stretto. Ne discende che il diritto del ricorrente, che determina la disapplicazione del D.M. 353 del 22.05.2014 nella parte d'interesse (e per gli stessi motivi del successivo D.M. 374 dell'1.06.2017 che, come detto, riconosce il servizio di leva per gli iscritti in II Fa. solo se prestato in costanza di servizio), trova il suo fondamento sia nella legge n. 282 del 1969 recante norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria, sia nella successiva legge 24 dicembre 1986 n. 958 laddove all'art. 20 si stabilisce, analogamente, che 'il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini



del trattamento previdenziale del settore pubblici” (Cfr. Tribunale di Velletri sentenza n. 1140 del 11/09/2018) Nessun dubbio, dunque, in ordine alla giurisprudenza intervenuta sul punto che è stata confermata da ordinanza di Cassazione numero 5679/2020: “...Il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni "lato sensu" concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010....” Il quadro normativo in vigore (in quanto non abrogato), che costituisce fattispecie speciale che deroga qualsiasi normativa ordinaria e che consente la disapplicazione dei decreti ministeriali che negano il diritto del ricorrente all’attribuzione del punteggio spettante per l’espletamento del servizio di leva, consente di affermare, senza timore di smentita, che il punteggio pari a 6 punti per l’espletamento del servizio militare debba essere riconosciuto anche quando non espletato in costanza di nomina.

2. SUGLI ANNI RESI NELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE SICILIANA.

Il ricorrente, come da estratto contributivo allegato, ha reso servizio presso un Ente di Formazione Professionale Accreditato, ovvero l’ANFE regionale.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME DI DIRITTO E, IN PARTICOLARE, DELLA DIRETTIVA MIUR n. 170 del 21.3.2016 23.

Voglia il Tribunale dichiarare la violazione di legge poiché il servizio prestato presso le già menzionate scuole di formazione professionale accreditate, come quello della ricorrente, deve essere valutato al pari di quello prestato presso le scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate. Tanto può affermarsi, atteso che questi costituiscono un canale parallelo agli Istituti



Statali e non Statali al fine dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione e formazione e tale servizio è già valutato al pari di quello prestato presso gli Istituti Statali nel D.M. 374/2017, relativo all'inserimento in III fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente.

Tanto può affermarsi atteso che questi costituiscono un canale parallelo agli Istituti Statali e non Statali al fine dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione e tale servizio è già valutato al pari di quello prestato presso gli Istituti Statali nel D.M. 374/2017, relativo all'inserimento in III fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente.

Invero la norma che disciplina la procedura per ottenere l'accreditamento/qualificazione è la Direttiva n. 170 del 21.3.2016, che ha sostituito la Direttiva n. 90 del 1°.12.2003, il D.M. 177/2000 e le Direttive n. 305/96 e n. 156/98.

L'ente presso cui la ricorrente ha reso la prestazione lavorativa rientra nel novero di tali istituti accreditati come da documentazione allegata agli atti del Giudizio di primo grado che ricadono nella disciplina della citata direttiva .

L'ente presso cui la ricorrente ha maturato il pregresso servizio, era un ente accreditato dalla Regione Sicilia per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e formazione.

Dalla richiamata normativa emerge evidente che il servizio reso presso l'ente di formazione professionale regolarmente accreditato secondo la direttiva D.M. 170/2016, è ope legis riconosciuto dal Ministero e che l'Ente di formazione non doveva più richiedere l'autorizzazione del riconoscimento del singolo corso o della singola attività formativa.

A seguito di tale riconoscimento, il MIUR ora MIM, per il tramite delle sue amministrazioni scolastiche periferiche, non poteva disconoscere la validità del titolo e negare l'attribuzione del punteggio alla ricorrente.



La ricorrente, pertanto, meritava il riconoscimento dell'attività lavorativa svolta dal presso l'Ente di Formazione professionale.

3.VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTICOLO 3 DELLA COSTITUZIONE IN RELAZIONE AL DIFFERENTE ED IRRAZIONALE TRATTAMENTO APPLICATO AL PERSONALE DOCENTE DEI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ACCREDITATI

Non si comprende come sia possibile che per il personale docente venga riconosciuto, ai fini del punteggio, il servizio prestato presso i centri di formazione professionale, mentre per il personale amministrativo e per quello tecnico ausiliario venga negato.

Ciò non appare plausibile se solo si considera che a questi ultimi viene invece riconosciuto il servizio svolto in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate, e non quello svolto, come detto, presso i centri di formazione professionale. Questi ultimi, infatti, sono considerati, a tutti gli effetti, quali scuole non statali paritarie. La disciplina impugnata appare, altresì, in contrasto con l'art. 2 della Costituzione, in riferimento all'adempimento, da parte dello Stato, dei doveri di solidarietà sociale, nonché con l'art. 35 della Carta Costituzionale, in quanto la mancata previsione della possibilità di acquisizione del punteggio, nel caso di specie, implica che la normativa impugnata offra una tutela limitata ad alcuni dipendenti della pubblica amministrazione.

4.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PACCHETTO NORMATIVO COMUNITARIO IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE – NOZIONE EUROUNITARIA DI “ACCREDITAMENTO”.

L'attività di formazione costituisce un pubblico servizio, il cui affidamento ad un soggetto privato tramite accreditamento dà vita ad un rapporto di tipo concessorio



indipendentemente dalla veste formale e dalla terminologia in concreto utilizzate" (cfr. Cass. Civ. Sez. Un., n. 25118/2008).

L'accreditamento è l'atto amministrativo con cui l'Ufficio FSE riconosce a un Ente, che disponga dei necessari requisiti e caratteristiche, la possibilità di realizzare attività formative cofinanziate dal FSE.

La gestione del procedimento amministrativo di accreditamento è competenza dell'Ufficio Fondo Sociale Europeo (FSE) della Ripartizione Europa, in qualità di Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo.

Il Fondo Sociale Europeo (FSE) è uno dei Fondi strutturali dell'Unione europea, strumenti finanziari volti a rafforzare la coesione economica e sociale. Creato nel 1957, il Fse rappresenta oggi il principale strumento a sostegno della strategia europea per l'occupazione (SEO 1997), strategia che prevede una cooperazione tra gli Stati in materia di occupazione (nata a seguito del fondamentale contributo del Libro Bianco su Crescita, sviluppo e occupazione, pubblicato dalla Commissione nel 1993, meglio noto come Libro Bianco Delors, dal nome dell'allora presidente della Commissione), nonché la Strategia Europa 2020. Il Fse mira a conseguire la piena occupazione, la qualità e la produttività sul lavoro, promuovendo l'inclusione sociale, compreso l'accesso all'occupazione delle persone svantaggiate. Inoltre, intende promuovere le pari opportunità per tutti nel mercato del lavoro, riducendo le disparità occupazionali a livello nazionale, regionale e locali.

Per quanto sopra esposto

VOGLIA IL TRIBUNALE DI SAVONA

affinché, emanati i provvedimenti di rito e fissata l'udienza di discussione, respinta ogni avversa istanza deduzione e difesa, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1) Previa disapplicazione della normativa secondaria nelle parti ritenute illegittime nel senso di cui in premessa, accertare e dichiarare che il ricorrente, nelle graduatorie



ATA nelle quali è inerito ha diritto, per ogni anno o frazione di anno di servizio militare (e assimilato) svolto non in costanza di nomina, al riconoscimento del medesimo punteggio previsto per il servizio militare (e assimilato) svolto in pendenza di un rapporto di impiego scolastico, nella misura piena di 6 punti per ogni anno scolastico e 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico e, per l'effetto, ordinare al Ministero dell'Istruzione, in personale del legale rappresentante p.t., di procedere alla revisione di tali graduatorie con l'attribuzione ai ricorrenti del punteggio pieno come sopra determinato

2) Ordinare alla amministrazione scolastica la rettifica del punteggio vantato dal ricorrente nella graduatoria d'istituto ATA III fascia triennio scolastico 2021/2024 (art. 6 comma 11 del D.M. n. 50 del 03/03/2021).

3) Sempre nel merito e per l'effetto, ordinare alle Istituzioni Ministeriali - avvalendosi delle competenti diramazioni scolastiche periferiche – a provvedere al riconoscimento del punteggio vantato in relazione al servizio militare reso non in costanza di nomina..

4) Ordinare alle Istituzioni Ministeriali - avvalendosi delle competenti diramazioni scolastiche periferiche – a provvedere al riconoscimento del punteggio reso non in costanza di nomina.

5) Sempre nel merito e per l'effetto, ordinare alle Istituzioni Ministeriali - avvalendosi delle competenti diramazioni scolastiche periferiche – a provvedere al riconoscimento del punteggio per il periodo del servizio militare di leva (o servizio sostitutivo assimilato per legge) “non assolto in costanza di nomina”, in termini di servizio effettivo reso nella qualifica A.T.A. (punti 6 x anno e dunque all'effettivo riconoscimento di un punteggio pari a 4,50 al netto del punteggio di 0,50 già riconosciuto), funzionale alla migliore collocazione nelle graduatorie di III fascia 2021/24



a beneficio dell'istante e per i profili professionali A.T.A. interessati (AA – Assistente Amministrativo; AT – Assistente Tecnico; CS – Collaboratore Scolastico).

6) Per l'effetto dichiarare che il ricorrente Morreale ha diritto al riconoscimento del maggior punteggio in relazione al servizio prestato presso l'Ente di Formazione Accreditato, ripristinando il punteggio illegittimamente decurtato nelle graduatorie scolastiche di interesse.

1) Con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge, da distrarre a favore del procuratore antistatario

AI FINI ISTRUTTORI

In caso di contestazione della documentazione prodotta, si chiede voler ordinare a parte convenuta l'esibizione della documentazione contestata e/o comunque quella relativa alle valutazioni della domanda dell'istante compiute da valutarsi anche ai fini della soccombenza.

Si depositano in modalità telematica i seguenti file e documenti.

1. Copia domanda inserimento del ricorrente Morreale.
2. Copia posizione graduatoria ATA assistente amministrativo + Copia posizione graduatoria ATA assistente tecnico + Copia posizione graduatoria ATA collaboratore scolastico.
3. Copia stralcio formazione professionale.
4. Copia estratto contributivo INPS.
5. Copia atto assunzione formazione professionale.
6. Prova svolgimento servizio militare.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C



Con riferimento alla notifica ai controinteressati, si osserva che, anche per celerità ed economia processuale, mancando nelle graduatorie pubblicate qualsiasi indicazione di residenza e gli altri dati identificativi dei soggetti in graduatoria, sussistono i presupposti per autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. (derogando alle onerose formalità previste dall'art. 150 c.p.c.), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del MIUR e/o del predetto Istituto scolastico. Infatti, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso andrà notificato a tutti i potenziali litisconsorti, ossia a tutti coloro che ora si trovano in una migliore collocazione in graduatoria rispetto al ricorrente. Tuttavia, la notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile in ragione dell'impossibilità di identificare i litisconsorti necessari.

Si rileva, altresì, che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltremodo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo il Consiglio di Stato 19.02.1990 n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino, potenziale convenuto in giudizio, di prendere visione costante della Gazzetta Ufficiale.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa FA ISTANZA affinché l'Ill.mo Giudicante voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso ai litisconsorti con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., ossia mediante la pubblicazione del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione dell'udienza sul sito internet istituzionale del MIM e dell'istituto resistente SVIC81400L - I. C. SAVONA III - G. MANZINO.

DICHIARAZIONE DI VALORE



Ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara la controversia è di valore indeterminabile ed il contributo unificato è di €259,00. Si allega dichiarazione del ricorrente ai fini dell'esenzione.

Palermo, addì 11 marzo 2024

Avv. Angela Maria Fasano

avv. Stefania Fasano

